



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9 del Reg. Data 19/03/2021	Oggetto: Imposta di soggiorno 2021: modifica Regolamento e determinazione tariffe
--	--

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 18.00 in modalità di audio-videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n.9 del 13/11/2020.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO	Sindaco	X	
2	BARBUCCI DANIELE	Consigliere	X	
3	BROGI CLARISSA	Consigliere	X	
4	VENTURI MARCO	Consigliere	X	
5	SANDRELLI MATTEO	Consigliere	X	
6	BALESTRERI MARTINO	Consigliere	X	
7	LONGO MASSIMO	Consigliere	X	
8	BALDANZI LORENZO	Consigliere	X	
9	SANTINELLI DONATELLA	Consigliere	X	
10	TALLURI GIONA	Consigliere	X	
11	BUCCI VINCENZO	Consigliere	X	
			11	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig.Mugnaini Pier Paolo, nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il **Segretario Comunale Dott.ssaCapaccioli Alessandra.**
- Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Il sindaco illustra il punto 7 all'ordine del giorno spiegando la modifica al regolamento necessaria per una corretta individuazione dei gestori così come previsto dall'ordinamento generale. Spiega poi che per il primo semestre 2021 saranno applicate le tariffe 2019 e l'allineamento della nuova imposta sarà dal luglio 2021.

La consigliera Santinelli dichiara che il suo gruppo si asterrà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale in attuazione della legge delega n. 42/2009 prevede che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire con deliberazione del Consiglio un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il suddetto articolo prevede che il gettito della suddetta imposta sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- che il medesimo articolo prevede altresì che i Comuni, con proprio Regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, precisando altresì che la mancata emanazione del Regolamento non costituisce affatto una condizione ostativa ai fini dell'adozione della suddetta imposta;

Dato atto :

- che le Amministrazioni Comunali dei Comuni del Chianti senese e fiorentino, costituite dai Comuni di Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, con l'aggiunta dei Comuni di Impruneta e Bagno a Ripoli, hanno deciso di intraprendere un'azione politico-amministrativa in forma congiunta per quanto concerne sia l'articolazione tariffaria sia la disciplina delle modalità di applicazione di riduzione/esenzione della imposta di soggiorno, sia l'impiego e la destinazione dei relativi introiti nei rispettivi territori, al fine di addivenire alla definizione di una compiuta disciplina di area concernente l'applicazione della suddetta imposta;
- che le predette Amministrazioni e le Associazioni di categoria hanno sottoscritto congiuntamente un protocollo di intesa per la costituzione da parte dei Comuni del "Panel di indirizzo dell'OTD", nonché della disciplina complessiva dell'imposta di soggiorno (articolazione delle tariffe, previsione delle fattispecie di esenzione/riduzione, modalità di versamento e di recupero), delle modalità e dei criteri utilizzati per la quantificazione dell'imposta e per la ripartizione delle entrate derivanti a favore dei servizi turistici comunali;
- che con deliberazione n. 7 del 24.01.2012 la Giunta Comunale ha provveduto alla costituzione del Panel di indirizzo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione ed alla nomina dei membri delle Associazioni costituenti, nonché all'approvazione dello schema del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nei Comuni aderenti;

Considerato:

- che con proprio precedente atto n. 8 del 19 marzo 2012 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina dell'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2011;
- che l'art. 1, comma 3 del predetto regolamento prevede che l'imposta di soggiorno venga applicata per tre anni a decorrere dall'anno 2012 e che allo scadere di ogni anno sia effettuata una verifica dei termini di applicazione;
- che a seguito di incontri della Conferenza dei Sindaci del Chianti Senese e Fiorentino è emerso che, pur rappresentando il turismo una fondamentale e significativa risorsa per l'indotto economico del territorio, il medesimo, comporta tuttavia spese aggiuntive a carico del bilancio comunale sia per



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

l'erogazione dei servizi pubblici locali connessi, che per garantire un adeguato livello di iniziative, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica, nonché una necessaria manutenzione delle strade e delle aree verdi ;

- che in virtù di quanto sopra, le Amministrazioni ritengono la predetta entrata tributaria indispensabile a garantire la realizzazione dei predetti interventi, anche in considerazione dei sempre maggiori tagli dei trasferimenti agli Enti Locali;

Richiamata la successiva delibera C.C. n. 5 del 5 marzo 2015 con la quale veniva ritenuto opportuno confermare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, apportando altresì le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina del predetto tributo determinate sulla base della sperimentazione effettuata nel precedente triennio, volte a garantire una migliore gestione dell'imposta;

Atteso che con la medesima delibera si procedeva all'Inserimento del seguente ultimo comma all'art. 8:

7. Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia provveduto all'invio della dichiarazione mensile, ed al riversamento dell'imposta dovuta per il predetto periodo, l'ufficio provvederà ad emettere avviso di accertamento, determinando la predetta imposta sulla base dei pernottamenti calcolati secondo il numero dei posti letto autorizzati per la durata del periodo di riferimento. Per le civili abitazioni locate per finalità turistiche, l'imposta verrà determinata sulla base dei posti letto disponibili comunicati all'ufficio dal gestore.

E all'art. 11

- Comma 2: sostituzione della frase "Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze." Con "Nel caso di riversamento da parte del gestore dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, la medesima, può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti successivi dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Richiamata la successiva delibera Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto delle modifiche introdotte in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione, di cui alla legge regionale toscana 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), in base alla quale è stato stabilito che gli affittacamere già legittimati alla somministrazione di alimenti e bevande possano continuare ad effettuare la somministrazione, ma devono assumere la denominazione di bed and breakfast;

Atteso che la sopra citata delibera, prendendo atto di quanto disposto dalla sopra citata legge regionale, inseriva la tipologia di attività di "Bed and breakfast" insieme ad agriturismo e casa vacanze con aliquota di € 1,50 al giorno per i primi 7 gg.;

Richiamata la successiva delibera Consiglio Comunale n. 55 del 25/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportavano al vigente Regolamento comunale alcune modifiche con riferimento ai seguenti articoli:

- Art. 1 commi 3- 4 e 7;
- Art. 3 comma 3;
- Art. 4 comma 1 lett. h;
- Art. 5 commi 1 e 2;
- Art. 6 comma 4;
- Art. 7 comma 3 lett. a) e b);
- Art. 8 commi 4 e 7;
- Art. 14 comma 1;
- Art. 15 nuovo inserimento;

Atteso che con la medesima delibera si procedeva a riapprovare integralmente il Regolamento che veniva allegato al suddetto atto con evidenziate le parti variate e/o inserite;

Considerato che il Comma 3, dell'art.2 del suddetto regolamento prevede espressamente:"



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di agente contabile, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000, è tenuto alla trasmissione del relativo conto della gestione, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa in materia”

Considerato che con l'introduzione dell'art. 180 del Decreto rilancio del 19 maggio 2020 i gestori delle strutture ricettive divengono responsabili del pagamento e non più sostituti d'imposta e agenti contabili, acquisendo la qualifica di responsabili del versamento con diritto di rivalsa sui propri ospiti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica dell'art. 2, comma 3, del vigente Regolamento secondo la seguente nuova dizione:

“Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta”.

Richiamata la deliberazione CC n.7 del 08/01/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva ad approvare le nuove tariffe per il 2020 secondo le seguenti risultanze:

ALIQUOTA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA:

a. Agriturismo, Case vacanze e B&B ,	€ 2,00
b. Residence 2 e 3 chiavi	€ 1,00
c. Residence 4 chiavi	€ 2,00
d. Residenze d'epoca	€ 3,00
e. Alberghi 1 stella	€ 0,50
f. Alberghi 2 stelle	€ 1,00
g. Alberghi 3 stelle	€ 1,50
h. Alberghi 4 stelle	€ 3,00
i. Alberghi 5 stelle	€ 4,00
j. Campeggi, case per ferie, ostelli	€ 1,00
k. Affittacamere professionali e non.....	€ 2,00

Ritenuto inoltre opportuno confermare le tariffe per l'anno 2021 secondo gli importi approvati con delibera Consiglio comunale n. 7 del 08/01/2020;

Atteso che in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid 19 si ritiene opportuno per il primo semestre 2021 applicare le tariffe in vigore per l'anno 2019;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione Bilancio tenutasi in data 16/3/2021;

Visti il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Con 11 consiglieri presenti, 8 voti favorevoli, 2 astenuti (consiglieri Talluri, Santinelli) e 1 contrario (consigliere Bucci)

Visto l'analogo risultato della separata votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto;

DELIBERA



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

1. di approvare le modifiche all'art. 2, comma 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui alla delibera C.C. n. 55 del 25/11/2019 secondo le seguenti risultanze:

“ Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta”

Approvando contestualmente il testo completo del regolamento così modificato (allegato A)

2. di confermare per l'esercizio 2021 le tariffe approvate con delibera Consiglio comunale n. 7 del 08/01/2020 secondo i seguenti importi:

ALIQUOTA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA:

- a. Agriturismo, Case vacanze e B&B , € 2,00
- b. Residence 2 e 3 chiavi€ 1,00
- c. Residence 4 chiavi€ 2,00
- d. Residenze d'epoca€ 3,00
- e. Alberghi 1 stella€ 0,50
- f. Alberghi 2 stelle€ 1,00
- g. Alberghi 3 stelle€ 1,50
- h. Alberghi 4 stelle€ 3,00
- i. Alberghi 5 stelle€ 4,00
- j. Campeggi, case per ferie, ostelli€ 1,00
- k. Affittacamere professionali e non..... € 2,00

3. Di applicare per il primo semestre 2021, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid 19 , le tariffe in vigore per l'anno 2019 come sotto riportate:

ALIQUOTA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA:

- a. Agriturismo e Case vacanze B&B . € 1,50 per i primi 7 giorni
- b. Residence 2 e 3 chiavi € 1,00 per i primi 7 giorni
- c. Residence 4 chiavi € 2,00 per i primi 7 giorni
- d. Residenze d'epoca € 2,50 per i primi 7 giorni
- e. Alberghi 1 stella € 0,50 per i primi 4 giorni
- f. Alberghi 2 stelle € 1,00 per i primi 4 giorni
- g. Alberghi 3 stelle € 1,50 per i primi 4 giorni
- h. Alberghi 4 stelle € 2,50 per i primi 4 giorni
- i. Alberghi 5 stelle € 4,00 per i primi 4 giorni
- j. Campeggi, case per ferie, ostelli € 1,00 per i primi 4 giorni
- k. Affittacamere professionali e non.. € 1,00 per i primi 4 giorni

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.:

(Capo II della legge 7 agosto 1990., n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Mugnaini Pier Paolo

Il Segretario Comunale
Capaccioli Alessandra

Il Consigliere
Barbucci Daniele

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

N. pubblicazione.....

Dalla residenza comunale, li _____



Il Responsabile del servizio

LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO È CERTIFICATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NELLA RELATA GENERATA AUTOMATICAMENTE ALLEGATA ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio
